

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.
N. 58 DEL 21.6.2005
IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO
DELLE
ASSEMBLEE
PARTECIPATIVE

Indice generale

ART.1	ISTITUZIONE
ART.2	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
ART.3	ORGANI
ART.4	ELEZIONE
ART.5	ELETTORATO PASSIVO
ART.6	CONVOCAZIONE
ART.7	SEDUTE
ART.8	SEDE
ART.9	DECADENZA E DIMISSIONI
ART.10	COMPETENZE
ART.11	ATTRIBUZIONI DEL COORDINATORE
ART.12	CONSIGLIO DI COORDINAMENTO
ART.13	MEZZI FINANZIARI E PERSONALE
ART.14	NORMA TRANSITORIA

Art. 1 - Istituzione

1. Il Comune di Reggello in attuazione dell'art. 62 del vigente Statuto, provvede ad istituire e regolamentare le "Assemblee Partecipative" di Frazione.
2. Ciascuna delle Frazioni o raggruppamento di Frazioni, di seguito indicate, provvederà ad eleggere i propri "Referenti" secondo quanto previsto dall'Art.4:
 - a) Reggello (Capoluogo)
 - b) Cancelli
 - c) Cascia
 - d) I Ciliegi
 - e) Donnini
 - f) Sant'Ellero
 - g) Leccio
 - h) Matassino
 - i) Montanino
 - j) Pietrapiana
 - k) San Clemente
 - l) S. Donato in Fronzano
 - m) Tosi – Saltino - Vallombrosa
 - n) Vaggio - La Canova
3. Le "Assemblee", quali organismi rappresentativi della popolazione, operano per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale "in ordine ai problemi delle singole località così come indicato all'art.11.

Art. 2 - Esercizio delle funzioni

I cittadini eletti Referenti della Frazione, secondo le procedure previste dall'art.4 del presente Regolamento, esercitano le proprie funzioni gratuitamente e nell'interesse esclusivo della Frazione e dell'intera comunità Reggellese.

Art. 3 - Organi

Gli Organi dell'Assemblea Partecipativa sono:

- a. L'Assemblea dei Residenti
- b. I Referenti
- c. Il Coordinatore
- d. Il Consiglio di Coordinamento

Art. 4 - Elezione

1. Il Sindaco, entro 6 mesi dalla sua elezione, convoca con almeno 8 giorni di preavviso, dandone notizia con ampia affissione pubblica, una assemblea pubblica dei residenti della frazione per l'insediamento della assemblea partecipativa.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale dovrà informare adeguatamente e preventivamente i cittadini relativamente alla convocazione dell'assemblea, attraverso apposita informativa scritta da recapitare a tutte le famiglie residenti nella Frazione almeno 3 settimane prima rispetto alla data di svolgimento delle Assemblee.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i cittadini che intendono presentare la propria autocandidatura, lo possono fare inviando apposita comunicazione al Protocollo Generale dell'Ente, oppure la possono consegnare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.
3. La data dell'assemblea sarà comunicata al Presidente del Consiglio, ai membri della Giunta e ai Consiglieri Comunali. Ai lavori della prima assemblea sovrintende una commissione composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, due Consiglieri Comunali di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza. L'Assemblea avrà inizio alla presenza di almeno due dei suddetti componenti. Il Sindaco o suo delegato illustrerà ai partecipanti il presente Regolamento.
4. Fra tutti i cittadini residenti nella Frazione, che abbiano avanzato la propria autocandidatura, saranno elette tramite votazione a scrutinio segreto tre persone che diverranno Referenti della Frazione.
5. Ogni cittadino potrà esprimere una sola preferenza.
6. La persona che raccoglierà il maggior numero di preferenze sarà nominata Coordinatore dell'Assemblea Partecipativa di Frazione, mentre il 2° e 3° eletto saranno nominati Referenti. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età.
7. Le persone elette Referenti, compresa quella indicata come Coordinatore, saranno comunicate al Sindaco, il quale verificato i requisiti come da Art.5, provvederà a ratificarne le nomine.
8. L'Assemblea Partecipativa non è insediata se non sono eletti i 3 Referenti così come previsto dal comma 6 del presente articolo.
9. Il verificarsi di quanto disciplinato dal comma 8 del presente articolo, obbliga l'Amministrazione a convocare una nuova assemblea, trascorsi almeno 6 e non oltre 12 mesi dalla data della prima convocazione.
10. Nel caso non sia possibile insediare l'assemblea partecipativa anche in seconda convocazione, l'Amministrazione può comunque convocare assemblee pubbliche in quella frazione per discutere di problematiche di interesse generale o specifiche della frazione.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili tutti i cittadini Italiani e Stranieri Residenti nella Frazione o nel raggruppamento di Frazioni, che abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Referenti dell'Assemblea Partecipativa della Frazione.
3. La carica di Consigliere ed Assessore Comunale esterni è, in ogni caso, incompatibile con quella di Referente dell'Assemblea.

4. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a due sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

Art. 6 - Convocazione

1. L'Assemblea Partecipativa della Frazione è convocata almeno una volta ogni 6 mesi dal Coordinatore di propria iniziativa o su richiesta scritta dei due Referenti o di un numero di cittadini residenti pari o superiore a 1/10 della popolazione residente nella Frazione.
2. La convocazione dell'Assemblea Partecipativa è comunicata al Sindaco tramite lettera scritta ed alla cittadinanza, con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, tramite affissione pubblica a cura e spese dell'Amministrazione almeno cinque giorni prima della seduta. Della suddetta convocazione l'Amministrazione Comunale dà comunicazione al Presidente e ai Capigruppo Consiliari.
3. La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal Coordinatore in collaborazione con i referenti.

Art. 7 - Sedute

1. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, da uno dei Referenti dallo stesso indicato.
2. Delle sedute viene redatto processo verbale a cura del Coordinatore o di un suo delegato, che provvederà a trasmetterlo, entro otto giorni, al Sindaco.
3. Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune ove chiunque può prenderne visione.

Art. 8 - Sede

Le Assemblee si terranno nelle singole Frazioni, in locali indicati dall'Amministrazione Comunale, dando preferenza alle strutture pubbliche eventualmente presenti.

Art. 9 - Decadenza e dimissione

I Referenti ed il Coordinatore restano in carica per la durata del mandato elettivo del Sindaco, e comunque, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

Art. 10 – Competenze

L'assemblea partecipativa della frazione discute sugli argomenti dell'ordine del giorno redatto dal coordinatore.

Esprime (su richiesta e non) pareri al Sindaco e formula proposte al fine di migliorare i servizi pubblici (comprese le risorse idriche, fognature e rifiuti) e la viabilità della frazione.

Inoltre:

- a) Può convocare pubbliche assemblee nella frazione, anche su argomenti di contenuto sociale ed umanitario di non immediato carattere locale;
- b) Favorisce il costituirsi di associazioni di volontariato in campo sociale, sportivo e culturale;
- c) Promuove la salvaguardia dell'ambiente al fine di migliorare la qualità della vita nella frazione;
- d) Può invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune, di altri enti privati, per riferire su determinati argomenti.

Art. 11 - Attribuzioni del Coordinatore

Il Coordinatore dell'assemblea Partecipativa:

- a) convoca e presiede le Assemblee; ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- b) firma i verbali e le comunicazioni;
- c) comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di Referente dell'Assemblea.

Art. 12 - Consiglio di Coordinamento

Tutti i coordinatori delle assemblee partecipative sono convocati, periodicamente e congiuntamente, dal Sindaco o da un suo delegato allo scopo di:

- a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
- b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione.

Art. 13 - Mezzi finanziari e personale

1. Alle spese per il funzionamento delle Assemblee Partecipative provvede l'Amministrazione Comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio.
2. Il Coordinatore e i Referenti si avvalgono, per le loro attribuzioni ed attività, d'intesa col Sindaco e gli Assessori competenti, degli uffici comunali Settore Affari Generali, nonché degli altri uffici e servizi comunali in relazione ai casi particolari.

Art. 14 - Norma transitoria

La prima elezione dovrà avvenire entro il 31.12.2005, secondo un calendario proposto dall'Amministrazione Comunale.